

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4283

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAFFAELLI, GALLUZZI VITTORIO, NEGRARI e AVERARDI

Presentata il 25 luglio 1967

Applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni dell'Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito di una lunga lotta condotta dai mezzadri dell'Azienda di Coltano (Pisa) dell'Opera nazionale combattenti, nel 1957 l'Opera stessa vendeva a 63 mezzadri circa 1.200 ettari di terra costituenti il compendio di Coltano.

Il prezzo di cessione fu ritenuto eccessivo da tutte le organizzazioni sindacali, ma, la volontà di quei mezzadri di divenire proprietari della terra nella prospettiva di migliorare la loro condizione e l'impossibilità di « trattare » sul prezzo con l'Opera, spinsero i coltivatori a stipulare i contratti di acquisto con l'intervento del Consorzio per il credito agrario di miglioramento (per il finanziamento) e della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (per la dideiussione).

I terreni di Coltano risultano da bonifica meccanica e si trovano a quota inferiore al livello del mare per cui sono gravati da oneri consortili assai rilevanti per lo scolo ed il pompaggio delle acque.

Per queste ragioni e per la crisi che investe le piccole aziende diretto-coltivatrici a causa dei crescenti costi di produzione e delle difficoltà nella vendita dei prodotti, quei coltivatori sono venuti a trovarsi in una situazione insostenibile ed essi rischiano di dover lasciare la terra e l'economia locale e nazionale rischiano di perdere un patrimonio produttivo costato nel tempo capitali e sacrifici.

A più riprese i contadini che vogliono rimanere sui fondi acquistati hanno fatto pre-

sente questa situazione, chiedendo una revisione degli oneri e del periodo di pagamento secondo il principio della sopportabilità economica, ma finora con scarso risultato se non quello peraltro molto importante di conseguire la solidarietà totale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL), delle organizzazioni contadine (Alleanza nazionale dei contadini e Confederazione nazionale dei coltivatori diretti), del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di Pisa, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa, e si può dire di tutte le autorità locali e dell'intera cittadinanza.

Non è solo per un apprezzabile motivo di solidarietà ma anche per una ragione di politica economica che tutta la città di Pisa chiede una soluzione di questo problema e cioè per mantenere e — come è possibile — sviluppare la produzione agricola in una zona vicina alla città per i comprensibili riflessi positivi nell'approvvigionamento di prodotti agricoli e carni.

La proposta non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato prevedendo la soluzione del problema nell'ambito e nei limiti dei fondi assegnati alle leggi e agli istituti richiamati negli articoli che seguono.

Onorevoli Colleghi, per queste considerazioni ci onoriamo sottoporvi questa proposta di legge, convinti che anche in questa Assemblea si possa conseguire l'unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il tasso agevolato dell'1 per cento, previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, è esteso ai mutui contratti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato terreni dell'Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale.

L'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, è autorizzato a svolgere tutte le operazioni necessarie per conseguire il conguaglio tra il contributo sugli interessi determinato ai sensi della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e il contributo disposto dalla presente legge.

ART. 2.

L'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, procede alla chiusura dei conti e al pagamento delle somme dovute dai concessionari di cui alla presente legge per oneri gravanti sui fondi, ratei in capitale e interessi non pagati, imposte, tasse e contributi di bonifica e, per effetto dell'intervenuto pagamento, si surroga nei diritti dei creditori nei confronti dei concessionari.

Il rimborso nei confronti dell'Ente da parte dei concessionari si attua a norma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 379.